MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE A TUTELA DEL RAPPORTO TRA DETENUTE E FIGLI MINORI

Art. 5

Assistenza all'esterno dei figli minori

Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 21-bis (Assistenza all'esterno dei figli minori). - 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. 2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. 3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre".

Versione in vigore dal 23 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
Estremi	Legge 8 marzo 2001, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-alternative-alla-detenzione-a-tutela-del-rapporto-tra-detenute/art-5-assistenza-all-esterno-dei-figli-minori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it